TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Penale 5a

In composizione monocratica nella persona del Giudice O.P., dr. Andrea Casella, all'udienza del 28.1.2021 ha emesso la seguente

SENTENZA

CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

nel procedimento a carico di:

D.R.M., nato a N., il (...) ed ivi elett. dom. c\o lo studio del Difensore,

Libero - assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Rosa Esposito del foro di Napoli,

IMPUTATO

Del seguente reato: VEDI FOGLIO ALLEGATO

Con l'intervento del P.M.: Dr.ssa Marina Ciniglia, V.P.O.,

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 570 co. 1 e 2 nr. 2) c.p. in riferimento all'art. 3 L. n. 54 del 2006 perché, serbando una condotta contraria all'ordine ed alla moralità della famiglia e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge ed alla potestà genitoriale, faceva mancare i mezzi di sussistenza alla moglie S.T.C. ed alla figlia minore M.R. omettendo di versare la somma mensile complessiva di Euro 500,00 (o comunque corrispondendo in modo parziale) dovuta per il loro sostentamento, così come determinata dal Tribunale di Napoli nel provvedimento emesso nel corso

del giudizio di separazione legale dei coniugi, oltre le spese scolastiche e le cure mediche nella misura del 50%

In Napoli, denunzia del 26.03.2012

NEL QUALE SONO PERSONE OFFESE DAL REATO:

- S.A.T.C., n. C. (M.) il (...) e res. N. alla via G. R. nr. 38

Svolgimento del processo

Con decreto emesso in data 7.4.2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli disponeva, ai sensi degli artt. 555 c.p.p. e 160 disp. att. c.p.p., il rinvio a giudizio di D.R.M. innanzi al Giudice monocratico, imputato dei reati trascritti in epigrafe.

Nell'udienza del 5.7.2018, cambiata la persona fisica del Giudice, rigettata la costituzione di Parte Civile, il G.O.P., in assenza dell'imputato, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento. Le parti formulavano ed illustravano le richieste istruttorie ed il G.O.P. ammetteva tutte le prove richieste in quanto pertinenti ed ammissibili. Si sentiva la teste del P.M. e parte offesa, S.T., nata a C. (M.), il (...), che deponeva in relazione alle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione.

Dopo rinvii per l'astensione degli avvocati e di ufficio per l'emergenza COVID-19, all'udienza del 28.1.2021, regolari gli avvisi di differimento alle parti tutte, cambiata nuovamente la persona fisica del Giudice, si procedeva a rinnovazione del dibattimento. Ammesse nuovamente le prove richieste e dichiarati utilizzabili gli atti istruttori già espletati, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, acquisita tutta la documentazione di cui è processo, il G.O.P. dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti allegati al fascicolo per il dibattimento e dava la parola alle parti che concludevano come in epigrafe.

Il G.O.P., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo e la contestuale motivazione dandone pubblica lettura in udienza.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria il prevenuto va dichiarato penalmente responsabile dei reati di abbandono e violazione degli obblighi di assistenza familiare ascritti nel decreto di citazione a giudizio poiché dalla documentazione acquisita e dall'esame dei testi è venuta una sostanziale conferma dei fatti contestati.

IL FATTO PER COME EMERSO IN ISTRUTTORIA

S.T. ha dichiarato - confermando la querela sporta - che nel 1998 l'ex marito, pochi mesi dopo il matrimonio, si trasferiva a Londra, dove ancora oggi vive, abbandonando lei e la piccola M.R..

Intervenuta la separazione giudiziale, la querelante si vedeva assegnato dal Giudice Civile l'assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 500,00.

Sin da subito, come ha ben precisato la teste, tranne sporadici e saltuari versamenti di piccole somme, nulla l'ex marito le ha mai dato per la bimba.

Soprattutto, D.R.M. non è mai rientrato in Italia e non vede la figlia da oltre dieci anni, figlia della quale, salvo contatti saltuari via Facebook anch'essi, tuttavia, interrottisi da almeno cinque anni, si è completamente disinteressato, non vedendola neanche per i suoi diciotto anni, né per Natale.

Infine, la querelante ha dichiarato che la famiglia è potuta sopravvivere solo grazie al suo lavoro "a nero" ed all'aiuto dei genitori, ovvero in modo molto più precario di quanto avrebbe potuto ove avesse ricevuto un contributo decoroso dal padre di M.R..

VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO

Da tutto quanto su esposto, non vi è dubbio che il prevenuto si è disinteressato della figlia, non contribuendo al suo mantenimento e non partecipando in nulla alla sua crescita spirituale, morale e sociale.

Poiché la principale fonte di prova su cui si basa il giudizio di colpevolezza sono le dichiarazioni rese dalla persona offesa, questo Giudice ne ha vagliato l'attendibilità e la neutralità e la costanza e precisione delle accuse che ella ha rivolto al prevenuto e la coerenza sul piano logico e su quello della concatenazione degli eventi, la sincerità della deposizione, inducono ad esprimere senz'altro nei suoi confronti un giudizio di assoluta credibilità.

Tanto premesso, in relazione al reato di cui all'art. 570, I comma, c.p. poiché esso in punto di diritto si connota proprio con la situazione di fatto della "sottrazione agli obblighi genitoriali", nel caso di specie è indubbiamente inverato dalla condotta del giudicabile poiché il dovere di cura ed assistenza non tanto della ex moglie, quanto dei figli minori, come da constante e pacifica giurisprudenza, non cessa con la semplice separazione, ma permane sino a che i figli non siano divenuti "soggetti completamente autonomi non solo economicamente".

Parimenti in relazione al reato di cui all'art. 570, II comma, n. 2, c.p., la Suprema Corte ha affermato che lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri soggetti anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza ovvero da altri familiari o conviventi. Peraltro, tale sostituzione nell'assistenza economica lungi dall'eliminare lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, ne costituisce la prova.

In relazione, poi, all'accertato adempimento parziale, se esso non integra sempre il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (al riguardo, costante giurisprudenza di legittimità osserva che: "non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione" Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 14 marzo 2018, n.11635), allo stesso tempo tale condotta è indice significativo e probante, ove accompagnato da un comportamento oggettivamente esprimente un "disinteresse" per le sorti della famiglia ed, in particolare, dei figli minori, della sussistenza dei delitti contestati.

Infatti, come statuito da pacifica giurisprudenza di legittimità, la funzione assegnata dal legislatore all'art. 570 c.p. - nel suo complesso considerato e nei singoli reati in esso contenuti - è quella di garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati, sia economicamente che moralmente (ex multis Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza del 14 maggio 2015, n. 20133).

In conclusione, è con certezza sussistente l'elemento materiale comune ai due delitti contestati, ovvero il protratto ed assoluto disinteresse per lo sviluppo morale, sociale e psicologico della figlia, unito ad un adempimento degli obblighi di natura economica solo parziale che è arbitrario e non giustificato.

Altrettanto certo è che l'assenza affettiva e morale che ha caratterizzato il rapporto tra lui e la bambina per anni sia stata volontaria e consapevole, dato che essa giammai può essere imputata alla contraria volontà della minore o della madre poiché è sempre possibile, ove lo si voglia, ricorrere all'assistenza pubblica in ambito familiare e iniziare così percorsi di "recupero della genitorialità" con l'ausilio degli assistenti sociali.

Sussistente è, dunque, anche l'elemento psicologico, essendo provato che la condotta sia stata ed è a tutt'oggi libera, volontaria ed ingiustificata.

In conclusione, il giudicabile va dichiarato penalmente responsabile di entrambi i reati ascrittigli che vanno avvinti dal vincolo della continuazione essendo unico il disegno criminoso consistente nell'originaria volontà di disinteressarsi della famiglia.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Pertanto, per il profilo sanzionatorio, valutati tutti i criteri di riferimento previsti all'art. 133 c.p., si reputa equo condannare D.R.M. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa (pena

così determinata: p.b. mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa, dovendosi infliggere una pena superiore al minimo perché il totale inadempimento non solo economico attesta una maggiore capacità criminale, aumentata per la continuazione alla pena suddetta), oltre al pagamento delle spese processuali come per legge.

Stante la perduranza della condotta non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, né il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo la prognosi sul futuro comportamento del tutto infausta.

P.Q.M.

Letti gli artt.533 e 535 c.p.p., dichiara D.R.M. responsabile dei reati a lui ascritti e, unificati i reati con il vincolo della continuazione e ritenuto prevalente quello di cui al comma II dell'art. 570 c.p., lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2021.